



Bruxelles, 12.3.2021  
COM(2021) 115 final

2021/0060 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il  
commercio internazionale di diamanti grezzi (rifusione)**

## RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso<sup>1</sup> di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità<sup>2</sup>, sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi<sup>3</sup>. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora<sup>4</sup>, preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario inserire modifiche sostanziali all'articolo 22 di detto regolamento. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.
5. La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 24 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2368/2002 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VII del regolamento rifuso.

---

<sup>1</sup> COM(87) 868 PV.

<sup>2</sup> V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

<sup>3</sup> Iscritta nel programma legislativo per il 2020.

<sup>4</sup> V. Allegato VI della presente proposta.

---

↓ 2368/2002 (adattato)

2021/0060 (COD)

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

### relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 ,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>5</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

---

↓ nuovo

(1) Il regolamento n. 2368/2002<sup>6</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche<sup>7</sup>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

---

↓ 257/2014 considerando 1  
(adattato)

(2) Il presente regolamento stabilisce un sistema di certificazione dell'Unione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

---

↓ 2368/2002 considerando 2

(3) Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato un programma per la prevenzione dei conflitti violenti in cui si afferma, tra l'altro, che gli Stati membri e la

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002 pag. 28).

<sup>7</sup> V. allegato VI.

Commissione affronteranno il problema del commercio illegale di beni preziosi, tra l'altro cercando il modo per spezzare il legame tra diamanti grezzi e conflitti violenti e attraverso il sostegno al processo di Kimberley.

---

↓ 2368/2002 considerando 4  
(adattato)

- (4) ☒ Sono necessari ☒ controlli efficaci del commercio internazionale di diamanti grezzi per impedire che il commercio dei diamanti insanguinati contribuisca al finanziamento dei movimenti ribelli o dei loro alleati, che mirano a indebolire i governi legittimi. Controlli efficaci contribuiranno a preservare la pace e la sicurezza internazionali e tuteleranno inoltre i redditi derivanti dalle esportazioni di diamanti grezzi, indispensabili per lo sviluppo dei paesi produttori africani.
- 

↓ 2368/2002 considerando 5  
(adattato)

- (5) I negoziati del processo di Kimberley, a cui ☒ l'Unione ☒ partecipa insieme ai paesi interessati alla produzione e al commercio, che rappresentano in pratica la quasi totalità del commercio internazionale di diamanti grezzi, all'industria dei diamanti e a rappresentanti della società civile, sono stati avviati per sviluppare un efficace sistema di controllo e hanno portato all'introduzione di un sistema di certificazione.
- 

↓ 2368/2002 considerando 6

- (6) Tutti i partecipanti hanno accettato i risultati dei negoziati come base per l'attuazione di misure nell'ambito delle rispettive competenze.
- 

↓ 2368/2002 considerando 7

- (7) Nella risoluzione 56/263 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore il sistema di certificazione elaborato nell'ambito del processo di Kimberley e ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'iniziativa.
- 

↓ 2368/2002 considerando 8  
(adattato)

- (8) L'attuazione del sistema di certificazione richiede che le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi nel o dal territorio ☒ dell'Unione ☒ siano soggette a detto sistema, incluso il rilascio dei pertinenti certificati da parte dei partecipanti.

---

↓ 2368/2002 considerando 9

- (9) Ciascuno Stato membro può designare l'autorità o le autorità responsabili dell'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento all'interno del proprio territorio e può limitarne il numero.

---

↓ 2368/2002 considerando 10  
(adattato)

- (10) La validità dei certificati che accompagnano i diamanti grezzi importati dovrebbe essere adeguatamente verificata dalle autorità competenti ☒ dell'Unione ☒.

---

↓ 2368/2002 considerando 11  
(adattato)

- (11) La conformità al presente regolamento non dovrebbe essere considerata equivalente né costituire un'alternativa all'osservanza di altri eventuali requisiti previsti dalla normativa ☒ dell'Unione ☒.

---

↓ 2368/2002 considerando 12

- (12) Per garantire maggiore efficacia al sistema di certificazione, occorre impedire le elusioni o i tentativi di elusione del medesimo. Analogamente, i fornitori di servizi sussidiari o direttamente collegati dovrebbero vigilare con la dovuta diligenza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

---

↓ 2368/2002 considerando 13

- (13) I certificati di esportazione per i diamanti grezzi dovrebbero essere rilasciati e convalidati soltanto se esistono prove inconfutabili che i diamanti sono stati importati sulla scorta di un certificato.

---

↓ 2368/2002 considerando 14

- (14) In determinate circostanze, l'autorità competente del paese d'importazione partecipante dovrebbe confermare a quella del paese d'esportazione partecipante l'avvenuta importazione delle spedizioni di diamanti grezzi.

---

↓ 2368/2002 considerando 15

- (15) Le prove inconfutabili richieste potrebbero essere fornite più facilmente grazie a un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria del tipo proposto dai rappresentanti dell'industria dei diamanti grezzi partecipanti al processo di Kimberley.

---

↓ 2368/2002 considerando 17

- (16) Ciascuno Stato membro dovrebbe fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.
- 

↓ 2368/2002 considerando 18  
(adattato)

- (17) Le disposizioni del presente regolamento relative all'importazione e all'esportazione di diamanti grezzi non dovrebbero applicarsi ai diamanti grezzi che transitano  nell'Unione  per essere esportati in un altro paese partecipante.
- 

↓ 2368/2002 considerando 19  
(adattato)

- (18) Ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione,  l'Unione  europea dovrebbe partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley. Alle riunioni dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley  l'Unione  europea dovrebbe essere rappresentata dalla Commissione europea.
- 

↓ 2368/2002 considerando 20  
⇒ nuovo

- (19) ⇒ È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> ⇐
- 

↓ 2368/2002 considerando 21  
(adattato)

- (20)  È opportuno  creare un forum per consentire alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le questioni relative all'applicazione del presente regolamento,

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

↓ 2368/2002

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

### OGGETTO E DEFINIZIONI

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 1  
(adattato)

#### *Articolo 1*

Il presente regolamento  stabilisce  un sistema dell'Unione di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell'Unione e quello della Groenlandia sono considerati un'entità unica senza frontiere interne.

Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.

---

↓ 2368/2002

#### *Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «processo di Kimberley»: la sede in cui i partecipanti hanno elaborato un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi;
  - b) «sistema di certificazione del processo di Kimberley» («sistema di certificazione PK»): il sistema di certificazione internazionale negoziato dal processo di Kimberley quale indicato nell'allegato I;
- 

↓ 254/2003 Art. 1, punto 1

- c) «partecipante»: uno Stato, un'organizzazione regionale di integrazione economica, un membro dell'OMC o un territorio doganale separato che soddisfa i requisiti del sistema di certificazione PK, lo ha notificato al presidente del sistema di certificazione PK e figura nell'elenco dell'allegato II;

- d) «certificato»: un documento debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un partecipante, che attesta la conformità di una spedizione di diamanti grezzi con i requisiti del sistema di certificazione PK;
- e) «autorità competente»: l'autorità designata da un partecipante per rilasciare, convalidare o verificare un certificato;
- f) «autorità  dell'Unione »: l'autorità competente designata da uno Stato membro e indicata nell'allegato III;
- g) «certificato  dell'Unione »: un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato IV e rilasciato da un'autorità  dell'Unione ;
- h) «diamanti insanguinati»: i diamanti grezzi definiti nel sistema di certificazione PK;
- i) «diamanti grezzi»: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbazzati e classificabili ai codici ex 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («codice SA»);
- j) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;
- k) «esportazione»: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;
- l) «spedizione»: una o più partite;
- m) «partita»: uno o più diamanti imballati insieme;
- n) «partita di origine mista»: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine;
- o) «territorio  dell'Unione »: il territorio degli Stati membri in  sono applicabili i trattati alle condizioni stabilite dai medesimi ;
- p) «stock certificato»: uno stock di diamanti grezzi al quale si applica il presente regolamento e di cui uno Stato membro abbia efficacemente controllato ubicazione, volume, valore e eventuali modifiche;
- q) «transito doganale»: transito nell'accezione degli articoli da  226 e 227  del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, p. 1).

## CAPITOLO II

### REGIME D'IMPORTAZIONE

#### Articolo 3

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 2  
(adattato)

L'importazione di diamanti grezzi nel territorio  dell'Unione  o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

---

↓ 2368/2002

- a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;
- b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;
- c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

#### Articolo 4

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 3  
(adattato)

1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un'autorità  dell'Unione  nello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità  dell'Unione  nello Stato membro in cui sono importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l'autorità  dell'Unione .

---

↓ 2368/2002 (adattato)

2. Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità  dell'Unione , essi sono presentati all'autorità  dell'Unione  competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità  dell'Unione , i diamanti sono presentati all'autorità  dell'Unione  competente di un altro Stato membro.
3. Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità  dell'Unione  competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità  dell'Unione  competente.

4. L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.
5. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato, l'autorità  dell'Unione  opta per uno dei seguenti metodi:
- apertura di ciascun contenitore ai fini della suddetta verifica; oppure
  - identificazione dei contenitori da aprire ai fini della suddetta verifica sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.
6. L'autorità  dell'Unione  completa la verifica senza indugio.

#### *Articolo 5*

1. Se l'autorità  dell'Unione  stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 3:
- sono soddisfatte, essa convalida il certificato originale e trasmette all'importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione del certificato;
  - non sono soddisfatte, trattiene la spedizione.
2. Se l'autorità  dell'Unione  accerta che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere a un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può procedere alla convalida e svincolare la spedizione, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.
3. Entro il termine di un mese, l'autorità  dell'Unione  notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

#### *Articolo 6*

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 4  
(adattato)

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all'autorità competente del paese d'esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell'avvenuta importazione nel territorio  dell'Unione  o in Groenlandia.

---

↓ 2368/2002 (adattato)

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

### Articolo 7

La Commissione fornisce a tutte le autorità  dell'Unione  i modelli autenticati dei certificati dei partecipanti, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle autorità che rilasciano e/o convalidano i certificati nei paesi partecipanti, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il rilascio o la convalida legittimi di un certificato, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione ai certificati.

### Articolo 8

1. Le autorità  dell'Unione  trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione su tutti i certificati sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 4.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

- a) il numero di certificato unico;
- b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;
- c) la data di rilascio e di convalida;
- d) la data di scadenza della validità;
- e) il paese di provenienza;
- f) il paese di origine, se noto;
- g) il codice o i codici SA;
- h) il peso in carati;
- i) il valore;
- j) l'autorità  dell'Unione  responsabile per la verifica;
- k) la data della verifica.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. L'autorità  dell'Unione  conserva per almeno tre anni gli originali dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, lettera a), sottoposti a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso ai certificati originali, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

## CAPITOLO III

### REGIME DI ESPORTAZIONE

#### Articolo 9

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 5  
(adattato)

L'esportazione di diamanti grezzi dal territorio  dell'Unione  o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

---

↓ 2368/2002 (adattato)

- a) i diamanti grezzi sono corredati di un corrispondente certificato  dell'Unione  rilasciato e convalidato da un'autorità  dell'Unione .
- b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 10.

#### Articolo 10

1. L'autorità  dell'Unione  può rilasciare un certificato  dell'Unione  ad un esportatore qualora abbia accertato che:

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 6

- a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che:
    - i) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati importati legalmente a norma dell'articolo 3; oppure
    - ii) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione;
- 

↓ 2368/2002 (adattato)

- b) le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;
- c) i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante; e
- d) i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.

2. L'autorità  dell'Unione  convalida il certificato  dell'Unione  soltanto dopo aver verificato che la merce conservata nel contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato e che il contenitore a prova di manomissione contenente i diamanti grezzi sia stato successivamente sigillato sotto la responsabilità di tale autorità.

3. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul certificato l'autorità  dell'Unione  opta per uno dei seguenti metodi:

- a) verifica la merce dei singoli contenitori; o
- b) identifica i contenitori la cui merce sarà verificata sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

4. L'autorità  dell'Unione  consegna all'esportatore una copia autenticata non falsificabile del certificato  dell'Unione  convalidato. L'esportatore conserva ogni copia accessibile per un periodo di almeno tre anni.

5. Il certificato  dell'Unione  è valido ai fini dell'esportazione per un periodo non superiore a due mesi dalla data del rilascio. Qualora i diamanti grezzi non siano esportati entro tale periodo, il certificato  dell'Unione  è rinviato all'autorità  dell'Unione  di rilascio.

#### *Articolo 11*

Se l'esportatore è membro di un'organizzazione che si occupa di commercio di diamanti elencata nell'allegato V, l'autorità  dell'Unione  può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima  nell'Unione , un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore. Nella dichiarazione figurano almeno le informazioni richieste all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per le fatture.

#### *Articolo 12*

1. Se l'autorità  dell'Unione  accerta che una spedizione di diamanti grezzi per la quale si richiede un certificato  dell'Unione  non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 9, 10 o 11, tale autorità trattiene la spedizione.

2. Se l'autorità  dell'Unione  constata che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere ad un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può svincolare la spedizione e procedere al rilascio e alla convalida del certificato  dell'Unione , dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

3. Entro il termine di un mese, l'autorità  dell'Unione  notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

#### *Articolo 13*

1. Le autorità  dell'Unione  presentano alla Commissione una relazione mensile su tutti i certificati  dell'Unione  da esse rilasciati e convalidati.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

- a) il numero di certificato unico;
- b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;
- c) la data di rilascio e di convalida;
- d) la data di scadenza della validità;
- e) il paese di provenienza;

- f) il paese di origine se noto;
- g) il codice o i codici SA;
- h) il peso in carati e il valore.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. Le autorità  dell'Unione  conservano per almeno tre anni le copie autenticate di cui all'articolo 10, paragrafo 4, e le informazioni ricevute da un esportatore per giustificare il rilascio e la convalida di un certificato  dell'Unione .

Esse garantiscono alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso alle copie autenticate e alle informazioni suddette, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

#### *Articolo 14*

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma dell'avvenuta importazione di diamanti grezzi esportati  dall'Unione  per cui l'autorità  dell'Unione  ha convalidato il certificato.

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

### **CAPITOLO IV**

## **AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA**

#### *Articolo 15*

1. Le organizzazioni dei commercianti di diamanti grezzi che, ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione PK, hanno istituito un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria possono chiedere alla Commissione europea di essere inserite, direttamente o tramite l'autorità  dell'Unione  appropriata, nell'elenco di cui all'allegato V.

2. All'atto della richiesta, l'organizzazione:

- a) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti in virtù dei quali i suoi membri, che si occupano del commercio di diamanti grezzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, si impegnano:
  - i) a vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità delle disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del sistema di certificazione  PK  e a garantire per iscritto sulla fattura allegata a ciascuna vendita di diamanti grezzi che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti venduti non sono diamanti insanguinati;
  - ii) a allegare a ciascuna vendita di diamanti grezzi una fattura, contenente la summenzionata garanzia firmata, che consenta l'identificazione certa del venditore, dell'acquirente e delle loro sedi, che indichi la partita IVA del venditore, se del caso, la quantità/il peso, la natura delle merci vendute, il valore della transazione e la data di consegna;

- iii) a non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione PK;
- iv) a non acquistare diamanti grezzi da fornitori a carico dei quali è stata dimostrata, a seguito di un processo giusto e giuridicamente vincolante, la violazione di norme e regolamenti governativi sul commercio dei diamanti insanguinati;
- v) a non acquistare diamanti grezzi in o provenienti da determinate regioni, se un'autorità di governo o del sistema di certificazione PK ha riconosciuto in una circolare che in quelle regioni sono venduti o da quelle aree provengono diamanti insanguinati;
- vi) a non acquistare, vendere o assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;
- vii) ad assicurarsi che tutti i dipendenti che acquistano o vendono diamanti grezzi siano bene informati sulle misure commerciali e sui regolamenti governativi che limitano il commercio dei diamanti insanguinati;
- viii) a creare e a conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;
- ix) a chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente e che non sono state individuate transazioni non conformi agli impegni di cui ai punti da i) a viii) o che tutte le transazioni non conformi a detti impegni sono state debitamente notificate all'autorità  dell'Unione  appropriata;

e

- b) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti che la obbligano:
  - i) ad espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di avere violato gravemente gli impegni summenzionati;
  - ii) a rendere nota l'espulsione del membro e a notificarla alla Commissione;
  - iii) ad informare tutti i suoi membri di tutte le norme, i regolamenti e gli orientamenti concernenti i diamanti insanguinati applicati a livello governativo e nell'ambito del sistema di certificazione PK e a divulgare i nomi delle persone fisiche o giuridiche dichiarate colpevoli, dopo un processo giusto e giuridicamente vincolante, della violazione di dette norme e regolamenti;

e

- c) fornisce alla Commissione e all'autorità  dell'Unione  appropriata un elenco completo di tutti i suoi membri che si occupano del commercio di diamanti grezzi, inclusi i nomi, gli indirizzi, la residenza e altre informazioni utili per evitare errori d'identità.

3. Le organizzazioni contemplate dal presente articolo notificano immediatamente alla Commissione e all'autorità  dell'Unione  dello Stato membro in cui risiedono o sono stabilite ogni cambiamento relativo ai propri membri, successivo alla richiesta di inserimento nell'elenco.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione inserisce nell'allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti del presente articolo e notifica

alle autorità  dell'Unione  i nomi dei membri delle organizzazioni elencate ed altre informazioni pertinenti, nonché ogni relativo cambiamento.

5. Le organizzazioni elencate o i loro membri garantiscono alla pertinente autorità  dell'Unione  l'accesso alle informazioni che possono essere necessarie per valutare l'adeguato funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria. Se le circostanze lo giustificano, tale autorità  dell'Unione  può chiedere garanzie supplementari sulla capacità delle organizzazioni di assicurare un sistema credibile.

L'autorità  dell'Unione  appropriata riferisce annualmente alla Commissione sulla sua valutazione.

6. Qualora l'autorità  dell'Unione  di uno Stato membro, nel corso del monitoraggio dell'adeguato funzionamento del sistema, ottenga informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata di cui al presente articolo, residente o stabilita in tale Stato membro, o uno dei suoi membri, residente o stabilito nel medesimo Stato membro, violano le disposizioni del presente articolo, essa svolge un'inchiesta al riguardo per verificare se le disposizioni in questione siano state effettivamente violate.

7. Qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata o uno dei suoi membri violano le disposizioni del presente articolo, essa chiede all'autorità  dell'Unione  dello Stato membro in cui tale organizzazione o il suo membro risiedono o sono stabiliti di procedere alla valutazione della situazione. In seguito a tale richiesta, l'autorità  dell'Unione  pertinente svolge rapidamente un'inchiesta al riguardo e informa debitamente la Commissione sulle sue conclusioni.

Qualora la Commissione concluda, sulla base di relazioni, valutazioni o altre informazioni pertinenti, che un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria non funziona correttamente e la questione non sia stata adeguatamente trattata, essa adotta le necessarie misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

8. Se un'inchiesta dimostra che un'organizzazione viola le disposizioni del presente articolo, l'autorità  dell'Unione  dello Stato membro in cui l'organizzazione risiede o è stabilita notifica immediatamente il fatto alla Commissione. Dal canto suo, la Commissione adotta le misure appropriate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, al fine di escludere l'organizzazione dall'elenco di cui allegato V.

9. Qualora un'organizzazione elencata o uno o più dei suoi membri risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro che non abbia designato un'autorità  dell'Unione  ai fini del presente articolo, la Commissione funge da autorità  dell'Unione  per tale organizzazione o per tali membri.

10. Per quanto riguarda le organizzazioni o i loro membri contemplati dal presente articolo che operano sul territorio di un partecipante diverso dalla  Unione , si considera che essi ottemperino alle disposizioni del presente articolo se si sono conformati alle norme e ai regolamenti stabiliti da tale partecipante ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione  PK .

## CAPITOLO V

### TRANSITO

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 7  
(adattato)

#### *Articolo 16*

Gli articoli 4, 9, 10 e 12 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio ☒ dell'Unione ☒ o in Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un'autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all'ingresso o all'uscita dal territorio ☒ dell'Unione ☒ o dalla Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.

---

↓ 2368/2002 (adattato)

## CAPITOLO VI

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 17*

1. Gli Stati membri possono designare, nel loro territorio, una o più autorità come autorità ☒ dell'Unione ☒ affidando loro vari compiti.
2. Gli Stati membri che designano un'autorità ☒ dell'Unione ☒ forniscono alla Commissione le informazioni che dimostrano che le autorità ☒ dell'Unione ☒ designate possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti nel presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono limitare il numero di sedi dove possono essere espletate le formalità contemplate dal presente regolamento e ne informano la Commissione. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ☒ del presente articolo ☒ e conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità ☒ dell'Unione ☒, la loro ubicazione e specifica i compiti ad esse affidati.
4. Le autorità ☒ dell'Unione ☒ possono chiedere a un operatore economico di corrispondere un diritto per la stesura, il rilascio e/o la convalida di un certificato e per un'ispezione fisica ai sensi degli articoli 4 e 12. In nessun caso, però, l'importo da versare supera i costi sostenuti dall'autorità competente per l'operazione in questione. Non sono dovuti imposte o dazi analoghi per le operazioni suddette.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'opzione da essi prescelta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 3 e le successive modifiche.

6. La Commissione può modificare le specifiche del certificato  dell'Unione  per migliorarne la sicurezza, il trattamento e la funzionalità ai fini del sistema di certificazione PK.

---

↓ 254/2003 Art. 1, punto 2  
(adattato)

#### *Articolo 18*

In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del  sistema di certificazione PK  e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle loro autorità competenti.

---

↓ 257/2014 Art. 1, punto 8

#### *Articolo 19*

1. L'Unione, compresa la Groenlandia, è un partecipante al sistema di certificazione PK.
  2. La Commissione, che rappresenta l'Unione, compresa la Groenlandia, nel sistema di certificazione PK, si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.
- 

↓ 2368/2002  
⇒ nuovo

#### *Articolo 20*

1. La Commissione è assistita da un comitato. ⇒ Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ⇐
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 

↓ 257/2014 Art. 1, punto 9

#### *Articolo 21*

Il comitato di cui all'articolo 20 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.

### *Articolo 22*

1. Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi direttamente o indirettamente collegati alle attività contemplate dagli articoli 3, 4, 9, 10, 11, 15 o 16 verificano con la debita diligenza se le attività per le quali forniscono servizi rispettano le disposizioni del presente regolamento.
2. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, alle attività il cui oggetto o la cui conseguenza sia l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni del presente regolamento.
3. Ogni informazione in merito a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento è notificata alla Commissione.

### *Articolo 23*

Le informazioni fornite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state fornite.

Le informazioni di natura riservata o trasmesse su base riservata sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. La Commissione non può rivelarle senza l'espressa autorizzazione della persona che le ha fornite.

La loro comunicazione è tuttavia permessa se la Commissione è obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione a procedimenti legali. Detta comunicazione deve tenere conto dell'interesse legittimo della persona interessata alla segretezza delle sue operazioni commerciali.

Il presente articolo non pregiudica la possibilità da parte della Commissione di divulgare informazioni di carattere generale. Tale divulgazione non è consentita qualora risulti incompatibile con il fine originario di detta informazione.

In caso di violazione della riservatezza, la persona interessata può ottenere che l'informazione sia cancellata, ignorata o rettificata, a seconda dei casi.

### *Articolo 24*

Il rispetto del presente regolamento non esonera le persone fisiche o giuridiche dall'osservanza, totale o parziale di qualsiasi altro obbligo ai sensi della normativa  dell'Unione  o della legislazione nazionale.

### *Articolo 25*

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.

In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se pertinenti, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio<sup>10</sup>.

#### Articolo 26

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio ☒ dell'Unione ☒, compreso il suo spazio aereo, o a bordo degli aeromobili e dei natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- b) ai cittadini di uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.



#### Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

---

 2368/2002 (adattato)

#### Articolo 28

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☒ dell'Unione europea ☒.

2. La Commissione riferisce annualmente o in qualsiasi altro momento, se necessario, ☒ al Parlamento europeo e ☒ al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento e sulla necessità di un suo riesame, o della sua abrogazione.

---

 2368/2002

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relative all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone (GU L 47 del 19.2.2002, pag. 8).